



124/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott. Enrico TORRI

Presidente

Dott. Fabio Gaetano GALEFFI

Consigliere

Dott. Aurelio LAINO

Consigliere

Dott. Roberto RIZZI

Consigliere relatore

Dott.ssa Stefania PETRUCCI

Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sugli appelli, in materia di pensioni, iscritti al n. **62264** del registro di

segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia n.

86/2025, depositata il 7/4/2025, notificata a mezzo pec in data 15/4/2025;

proposti da:**- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,**

c.f. 80078750587, con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n. 21, in

persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e

difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U;

p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri

(c.f. PTTNNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@

	postacert.inps.gov.it),	Giuseppina Giannico (c.f.
	GNNGPP70B67D883T;	p.e.c. avv.giuseppina.giannico@
	postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O;	
	p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),	elettivamente
	domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici	
	dell'Avvocatura centrale dell'Istituto	
		[APPELLANTE PRINCIPALE]
	- ... <i>Omissis</i> ..., nata a ... <i>Omissis</i> ... il ... <i>omissis</i> ..., c.f. ... <i>Omissis</i> ...,	
	rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Giordano, con domicilio	
	eletto digitalmente all'indirizzo	p.e.c.
	giordano.giuseppe@coabrindisi.legalmail.it e dove dichiara, ai sensi	
	dell'art. 170, 4° comma, cpc, di voler ricevere ogni comunicazione	
	e/o notificazione	
		[APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE]
	VISTI gli atti di appello.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI , nell'udienza del 16/4/2026, svolta con l'assistenza del segretario	
	dott.ssa. Simonetta Colonnello, il relatore, cons. Roberto Rizzi, l'Avv. Lidia	
	Carcavallo, in rappresentanza dell'INPS, e l'Avv. Giuseppe Giordano, in	
	rappresentanza dell'appellante incidentale.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	Con sentenza n. 86/2025, depositata il 7/4/2025, notificata a mezzo pec in data	
	15/4/2025, la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia	
	accoglieva il ricorso promosso da ... <i>Omissis</i> ..., dichiarando irripetibile	
	l'indebitto di € 30.529,92, riferito a ratei percepiti nel periodo dal 2 novembre	
	2	

	2007 al 30 novembre 2017, scaturito a seguito della riliquidazione del	
	trattamento di quiescenza n. 00376349 categoria FS e riconoscendo il diritto	
	della ricorrente ad ottenere la restituzione delle ritenute operate in via	
	amministrativa, oltre interessi legali, a decorrere dalla data di presentazione	
	della domanda giudiziale (e per le ritenute a questa successive a decorrere	
	dalla data di effettuazione di ciascuna di esse), e sino al soddisfo. Inoltre,	
	condannava il soccombente INPS al pagamento delle spese in favore del	
	difensore dichiaratosi antistatario, liquidandole equitativamente in € 1.000,00,	
	importo comprensivo del rimborso forfettario delle spese generali, oltre oneri	
	e accessori come per legge.	
	A tale conclusione perveniva, dopo avere faticosamente ricostruito il confuso	
	contesto fattuale di riferimento e delineata, in una prospettiva diacronica,	
	l'articolata disciplina del recupero degli indebiti generati dal superamento dei	
	limiti di cumulabilità di un trattamento di reversibilità con i redditi percepiti	
	dal percettore (art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995), chiarendo che:	
	- non era stato nitidamente spiegato dall'INPS se l'indebito contestato	
	fosse la conseguenza dell'omessa comunicazione da parte della	
	... <i>Omissis</i> ... della cessazione dello <i>status</i> di studente della figlia al	
	termine del corso di studi nell'ottobre 1998 (o, comunque, della	
	mancata comunicazione, nel 2001, del sopravvenuto compimento	
	del 26° anno di età della stessa) o, invece, fosse riconducibile	
	all'assenza di comunicazione dei redditi da parte della ... <i>Omissis</i> ...;	
	- con riferimento alla prima, ipotetica eventualità, rilevava che già dal	
	provvedimento di liquidazione della pensione indiretta del febbraio	
	1995 risultava la presenza nel nucleo familiare di un'orfana	
	3	

	studentessa universitaria con indicazione dell'anno di iscrizione	
	(a.a. 1994/1995) e indicazione del termine del corso di studi	
	(10/1998); nel marzo 1995 era stato depositato presso la DPT un	
	certificato di iscrizione al corso di laurea in matematica; nel	
	settembre 1998 era stata prodotta una dichiarazione con la quale	
	veniva ribadita la presenza nel nucleo familiare di un orfano studente	
	infraventiseienne. Dunque, l'INPS era a conoscenza dei dati per	
	adeguare il trattamento di pensione indiretto all'evoluzione	
	fisiologica del nucleo familiare;	
	- con riferimento alla seconda, ipotetica eventualità, chiariva che,	
	relativamente all'anno 2008, la ... <i>Omissis</i> ... aveva regolarmente	
	effettuato la prevista comunicazione dei redditi all'INPS, mentre per	
	gli anni successivi non era, invece, necessaria alcuna	
	comunicazione/trasmissione all'Istituto previdenziale dei redditi	
	percepiti, avendo presentato la dichiarazione dei redditi.	
	Avverso la porzione di tale sentenza riguardante la dichiarazione di	
	irripetibilità dell'indebito riferibile al periodo dal 2015 in poi, l'INPS	
	proponeva appello.	
	A fondamento dell'impugnazione rilevava che, derivando l'indebito	
	dall'incumulabilità parziale della pensione con i redditi percepiti dalla	
	pensionata, l'Ente disponeva del termine di un anno solare, successivo a	
	quello in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi, per operare il	
	recupero. Pertanto, per i redditi percepiti nel 2015 e dichiarati nel 2016, l'ente	
	poteva emettere la richiesta di recupero entro il 31 dicembre 2017, come	
	effettivamente ha fatto (le note oggetto di impugnazione sono infatti del 2	

	novembre e del 27 novembre 2017).	
	Analogo discorso valeva per le somme indebite percepite nel 2016 e nel 2017.	
	Concludeva chiedendo l'accoglimento del gravame e la riforma	
	dell'impugnata sentenza, con ogni conseguente provvedimento.	
	Avverso la sentenza proponeva appello incidentale la ... <i>Omissis</i> ...	
	relativamente alla statuizione concernente la liquidazione in via equitativa	
	delle spese legali a favore del procuratore dichiaratosi distrattario.	
	Ad opinione dell'appellante incidentale, le spese avrebbero dovuto essere	
	liquidate, in aderenza ai parametri stabiliti nel decreto del Ministero della	
	giustizia n. 147/2022, al più abbattendo il compenso per le spese del giudizio	
	non oltre il 50% dei valori medi. Conseguentemente, le spese processuali	
	avrebbero dovuto essere liquidate nella misura di € 5.314,00, applicando i	
	parametri medi (€ 1.775,00 fase di studio, € 709,00 fase introduttiva, € 919,00	
	fase istruttoria ed € 1.911,00 fase decisionale) o almeno di € 2.659,00 qualora	
	si fosse ritenuto di operare la riduzione fino al 50%, oltre rimborso spese ex	
	art. 13, IVA e CAP.	
	Con riferimento all'appello principale, la difesa della ... <i>Omissis</i> ... riteneva	
	l'impugnazione fondata, pur specificando che l'importo ripetibile avrebbe	
	dovuto essere calcolato al netto delle ritenute di legge e non al lordo delle	
	predette ritenute, come erroneamente calcolato dall'INPS, ai sensi dell'art. 150	
	del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modificazioni dalla L. 17	
	luglio 2020, n. 77, sull'assunto che era stata richiesta una rateizzazione del	
	debito in corso di causa (in data 2/1/2018 per evitare la trattenuta nella misura	
	di 1/5 della pensione, il cui esito, peraltro, non era mai stato comunicato	
	dall'INPS).	
	5	

	Articolava, quindi, le seguenti conclusioni: <i>«accogliere il presente gravame</i>	
	<i>(...) e per l'effetto riformare parzialmente l'impugnata sentenza con ogni</i>	
	<i>conseguente provvedimento, e pertanto:</i>	
	<i>1) riliquidare le spese di primo grado nella misura stabilita dalle Tabelle</i>	
	<i>allegate al D.M. 13/08/2022 n.147 n.11 scaglione 4 con distrazione in favore</i>	
	<i>del sottoscritto difensore;</i>	
	<i>2) dichiarare e riconoscere le somme ripetibili, per il periodo successivo al</i>	
	<i>2015 e fino al 2017, al netto delle ritenute fiscali già subite in fase di</i>	
	<i>liquidazione della pensione».</i>	
	All’udienza del 16/4/2026, il difensore dell’INPS, appellante principale, ed il	
	difensore di ... <i>Omissis</i> ..., appellata ed appellante in via incidentate,	
	ribadivano le conclusioni rassegnate in atti, svolgendone i motivi, come	
	compendiati nel verbale di udienza.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. Prioritariamente, occorre definire il perimetro delle questioni ancora	
	controverse, tenendo conto del fatto che le iniziative rispettivamente	
	intraprese dall’appellante principale (INPS) e dall’appellante incidentale	
	(... <i>Omissis</i> ...) investono solo porzioni circoscritte della decisione del primo	
	giudice.	
	Ed infatti, l’impugnazione proposta dall’ente previdenziale ha riguardato	
	soltanto la questione della ripetibilità della parte degli emolumenti	
	pensionistici reputati indebitamente erogati nella porzione terminale del	
	periodo interessato dal provvedimento di recupero e, segnatamente, gli	
	importi riferibili al segmento temporale dal 1/1/2015 al 30/11/2017.	
	6	

	L'impugnazione proposta dalla pensionata, invece, concerne unicamente la	
	regolamentazione delle spese del primo grado del giudizio.	
	Sicché, in questa fase, continuano ad essere controversi solo i seguenti aspetti:	
	- la questione della recuperabilità di un indebito di consistenza	
	complessiva pari a € 9.196,90 (€ 3.230,38, per il 2015, € 3.230,38	
	per il 2016 ed € 2.736,14 per il 2017), atteso che sulla residua	
	porzione dell'indebito (€ 21.349,43, risultante dallo scomputo	
	dall'indebito originariamente contestato - € 30.546,33, riferibile al	
	periodo dal 2001 al 2014 – della quota ancora in contestazione) la	
	statuizione di irripetibilità è, invece, da ritenere coperta da giudicato,	
	siccome non attinta da gravame;	
	- la congruità dell'importo delle spese liquidate dal primo giudice a	
	definizione del giudizio innanzi a lui celebrato.	
	2. L'appello principale è fondato, come peraltro espressamente riconosciuto	
	dalla parte appellata (inequivoche manifestazioni di adesione alla	
	prospettazione della controparte sono contenute a pag. 7 del ricorso in appello	
	incidentale - <i>«Anche se si ritiene di aderire parzialmente al motivo di appello</i>	
	<i>principale proposto dall'INPS (...)</i> » - e ribadite nelle conclusioni - <i>«dichiarare</i>	
	<i>e riconoscere le somme ripetibili, per il periodo successivo al 2015 e fino al</i>	
	<i>2017 (...)</i> »).	
	Ed infatti, sull'assunto, incontroverso, che la pensionata, dal 2010 in poi,	
	aveva comunicato i propri redditi tramite la dichiarazione fiscale, in tal modo	
	esaurendo i propri obblighi di comunicazione anche nei confronti dell'ente	
	previdenziale (come previsto dalla dall'art. 13, comma 6, d.l. 78/2010, che ha	
	modificato l'art. 35 del d.l. 207/2008), la rilevazione del superamento limiti di	
	7	

	cumulabilità delle somme percepite a titolo di trattamento di reversibilità con	
	gli altri redditi, di cui all’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, risulta	
	tempestivamente operata per le annualità dal 2015 in avanti.	
	E ciò in quanto, disponendo l’Ente previdenziale del termine di un anno solare,	
	successivo a quello in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi, per	
	operare il recupero, i redditi percepiti nel 2015 e dichiarati nel 2016, la verifica	
	del rispetto dei limiti di cumulabilità poteva legittimamente essere compiuta	
	entro il 31 dicembre 2017, come effettivamente è avvenuto (le note oggetto di	
	impugnazione sono infatti del 2 e del 27 novembre 2017).	
	A maggior ragione è solerte l’iniziativa di recupero delle somme indebite	
	percepite nel 2016 e nel 2017, per le quali il tempo per procedere al recupero	
	era fino alla fine, rispettivamente, del 2018 e del 2019.	
	La parte appellata, nell’aderire al motivo di appello spiegato dall’INPS, ha	
	chiesto comunque che fosse chiarito che <i>«l'importo ripetibile dovrà essere</i>	
	<i>calcolato al netto delle ritenute di legge e non al lordo delle predette ritenute»</i> .	
	Tale esigenza è stata suscitata dalla constatazione che l’Ente previdenziale,	
	nel corso del giudizio, aveva specificato di <i>«aver richiesto le somme indebite</i>	
	<i>al lordo delle ritenute perchè vi era stato un piano di rateizzazione»</i> .	
	La soluzione, pur se congruente con l’indirizzo operativo delineato nella	
	circolare INPS n. 74 del 22/11/2021, non è corretta.	
	Invero, per effetto della pendenza del giudizio, il rapporto non poteva	
	qualificarsi come “definito” alla data del 19 maggio 2020, ossia alla data di	
	entrata in vigore dell’art. 150 del d.l. n. 34/2020 (Decreto Rilancio),	
	disciplinante le modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni	
	previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di	

	acconto. Pertanto, l’obbligo di restituzione deve ritenersi circoscritto alle sole	
	somme effettivamente percepite dal pensionato, in quanto entrate nella	
	concreta disponibilità dello stesso.	
	L’aver attivato un piano di rateizzazione del contestato indebito non	
	costituisce circostanza idonea a rendere il rapporto ormai definito e, perciò,	
	insensibile alle innovazioni introdotte con il citato art. 150.	
	Conclusivamente, sul punto, l’appello principale dell’INPS deve essere	
	accolto e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,	
	dichiarata la recuperabilità delle somme eccedentariamente percepite da	
	... <i>Omissis</i> ... a titolo di pensione n. 00376349 Cat. FS, riferibili alle annualità	
	2015, 2016 e 2017, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.	
	3. Infondato, invece, è l’appello incidentale, riguardante le spese del primo	
	grado di giudizio.	
	In proposito, occorre considerare che il giudice di appello, allorché riformi in	
	tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale	
	conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento	
	delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente	
	l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera,	
	ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale	
	(Cass. ord. n. 9064 del 12/4/2018, ord. n. 27056 del 6/10/2021, ord. n. 23639	
	del 3/9/2024).	
	All’esito della parziale riforma della decisione della Corte territoriale, si è	
	generata una situazione di reciproca, parziale soccombenza tra le parti che, ai	
	sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., consente di disporre l’integrale	
	compensazione delle spese tra le parti, tanto di quelle riferibili al primo grado,	
	9	

	quanto quelle riferibili al grado di appello.	
	A ciò consegue l'infondatezza delle doglianze formulate in vista di una	
	liquidazione di un importo più cospicuo a beneficio del difensore dichiaratosi	
	antistatario.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello	
	definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. 62264 del registro di	
	segreteria:	
	- accoglie l'appello principale dell' INPS e, per l'effetto, in parziale	
	riforma della sentenza impugnata, dichiara la recuperabilità delle	
	somme eccedentariamente percepite da ... <i>Omissis</i> ... a titolo di	
	pensione n. 00376349 Cat. FS, riferibili alle annualità 2015, 2016 e	
	2017, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali;	
	- rigetta l'appello incidentale proposto da ... <i>Omissis</i>	
	Spese del doppio grado di giudizio integralmente compensate fra le parti.	
	Manda alla segreteria per i conseguenziali adempimenti.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.	
	L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Dott. Roberto Rizzi Dott. Enrico Torri	
	<i>F.to digitalmente</i> <i>F.to digitalmente</i>	
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 12/06/2026	
	IL DIRIGENTE	
	Dott. Massimo Biagi	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	10	